



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 10.4
Fasc. N.1/2016

ORDINANZA N. 60 / 2016

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE - STAGIONE 2016-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e successivo Regolamento di applicazione approvato con DPR 26.3.1980, n. 327;

VISTA la Legge Regionale 31.8.1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTA la Circolare della Regione Veneto n. 70 del 2.11.1984;

VISTA la nota del Ministero della Sanità n. 600.7/24475/AG.39/2839.6 del 14.05.1997 "Produzione di carni per uso privato, escluse dalla commercializzazione";

VISTO il D.Lgs. n. 333 del 01/09/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il D.G.R.V. n. 3888 del 31.12.2001 il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione della AULSS regionali;

VISTA la nota regionale n. 611214.50.00.13.00 del 24.10.2006;

VISTA la D.G.R. n. 2560 del 16.09.2008 avente per oggetto "Indicazioni sull'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini", che ha definito "allevamento familiare" l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti;

VISTA la nota del 22/01/2015 prot. n. 2487/2.2/RT della Direzione Sanitaria - AULSS n. 4 "Alto Vicentino" -, pervenuta al protocollo comunale n. 0000569/2015 del 22.01.2015;

VISTA altresì la nota del Presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss 4 "Alto Vicentino" prot. n. 9539 recepita al protocollo comunale n.0010027/2015 del 03.11.2015;

ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco ma che, per i principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, si intende sostituire l'autorizzazione

prevista per i singoli casi di macellazione con una comunicazione che l'interessato deve presentare al Comune nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17/2015 del 28.12.2015 con il quale è stata attribuita la competenza ai dirigenti ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;
VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto d'interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e l'adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

1. **nel periodo 01.11.2016 - 28.02.2017 è consentita la macellazione dei suini a domicilio da parte dei privati residenti, per l'esclusivo uso del proprio nucleo familiare, nel numero massimo di tre suini per ogni nucleo familiare, con divieto di commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni così ottenute e dei prodotti da esse derivati;**
2. i cittadini residenti che intendono macellare suini a domicilio, **per autoconsumo**, devono presentare apposita comunicazione al Comune che ne rilascerà copia con il timbro dell'avvenuta ricezione;
3. gli interessati, dopo la presentazione al Comune della comunicazione di cui al punto 2), **devono avvisare almeno due giorni lavorativi prima della macellazione l'UNITA' TERRITORIALE VETERINARIA CON SEDE A THIENE** - Via Boldrini, 1 - tel. 0445/389136 - 389428, per concordare il giorno e l'ora della macellazione;
4. le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, dovranno essere sottoposte alla visita ispettiva da parte del Medico Veterinario Ufficiale che, a seguito dell'esito favorevole, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;
5. dovranno essere resi disponibili per la visita veterinaria la carcassa dell'animale, la testa con la lingua e le tonsille, l'esofago, la trachea, i polmoni, il cuore, il diaframma, il fegato, i reni, la milza e l'intestino;
6. il Servizio Veterinario dell'AULSS n. 4 assicurerà i controlli sanitari di competenza nei giorni da lunedì a venerdì e nella mattinata del sabato;
7. il personale addetto alla macellazione (norcino) dovrà essere in possesso delle attestazioni di cui alla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003. Detto personale dovrà essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale verranno storditi obbligatoriamente i suini prima della iugulazione;
8. le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione ed alla successiva lavorazione delle carni dovranno essere mantenute in buone condizioni igienico-sanitarie; in particolare dovrà esservi una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;
9. è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati e durante le ore notturne e nei giorni festivi;
10. i rifiuti solidi e liquidi dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
11. coloro che intendono macellare altri suini o coloro che intendono farlo in un periodo diverso da quello stabilito dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio, stabilita dal Tariffario Regionale, oltre ai diritti Enpav (2%) ed al rimborso spese, dovranno essere versati secondo le indicazioni che saranno fornite dall'AULSS n. 4 all'atto della prenotazione della visita veterinaria.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.

La presente vale quale notifica personale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il Dott. Gian Paolo Dalla Pozza.

Villaverla, 26/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Gian Paolo Dalla Pozza